ANNO V 1852 - N° 26

L'OPINIONE

Lunedì 26 gennaio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

	Torino	Provincia	Estero
Un Anno	L. 40	L. 44	L. 50
6 Mesi	» 22	» 24	» 27
3 Mesi	» 12	» 13	» 14 50

L'Ufficio è stabilito in via S. Domenico, casa Bussolino, porta N. 20, piano primo, dirimpetto alla Sentinella.

Le lettere, ecc. debbono indirizzarsi franche alla Direzione dell'*Opinione*
Non si darà corso alle lettere non affrancate.
Per gli annunzi, centesimi 25 ogni linea.
Prezzo per ogni copia, centesimi 25.

TORINO, 25 GENNAIO

I PIROSCAFI SUL LAGO MAGGIORE.

Nel pubblicare la notificazione 19 gennaio della luogotenenza di Lombardia che vieta ai piroscafi sardi sul Lago Maggiore di approdare lungo la riva lombarda, facemmo l'osservazione che Radetsky attese a prendere quella deliberazione, che il trattato di commercio fosse adottato dalla camera elettiva, e che la risoluzione del feld-maresciallo era una provocazione per niun modo giustificabile innanzi al diritto delle genti.

Il *Risorgimento* nel suo numero di venerdì, 23 corrente, insinua che l'interpretazione data da noi a quell'atto non era conforme al vero e volle esporre alcune circostanze di fatto, che a suo avviso devono restituire all'atto stesso il suo vero carattere.

I fatti che adduce il *Risorgimento* sono i seguenti:

» Nel 1850 il governo austriaco faceva costruire ed armare un piroscafo, chiedendo in seguito licenza di approdare liberamente alla nostra riva. Questa facoltà gli veniva ricusata per ragioni di politica convenienza, che ognuno può di leggieri immaginare e comprendere: e l'Austria stessa credeva di non poter insistere.

» Ma in seguito il governo cedeva quel piroscafo ad una società di privati, i quali se ne valessero per conto proprio, cioè per esercitare il commercio sul lago.

» Un privato, suddito austriaco, se mal non ci apponiamo, chiedeva allora alla sua volta al ministro di commercio e marina la facoltà di toccare con quel piroscafo i nostri porti in concorrenza dei piroscafi della primitiva compagnia.

» Il nostro governo che era [illegible]ero da ogni impegno con questa, e il quale d'altronde non poteva vedere inconveniente alcuno nello aderire alla sportagli instanza, rispondeva affermativamente, sempre però a condizione che quel piroscafo non sarebbe armato, e che mai, sotto alcun pretesto, potrebbe sbarcare alcun militare austriaco.

» Questa deliberazione del nostro governo, forse per trascuranza nel petente di indagare l'esito della sua domanda, sembra che sia rimasta ignorata; giacchè, secondo è noto, non si riscontrano le singole petizioni che siano trasmesse ai varii dicasteri, ma rimane sempre a carico di chi ha fatto la richiesta l'informarsi sulla decisione in proposito emanata.

» L'ommissione di una apposita notificazione fu quindi nel presente caso tortamente interpretata quale una ripulsa del nostro governo alla domanda che gli era stata fatta e si volle vedere in ciò un atto di tal natura, da giustificare una rappresaglia; epperò in conseguenza di tale equivoco emanava la proibizione che abbiamo ieri riferita. »

A questa esposizione del giornale semiofficiale poniamo a fronte il primo paragrafo della notificazione luogotenenziale:

» Il regio governo sardo non permette agli II. RR. piroscafi austriaci destinati al trasporto di passeggieri e merci sul Lago Maggiore di toccare la riva piemontese e di approdarvi; nè le proposizioni fatte dal governo imperiale per ottenere una tale facoltà furono accolte per l'addotto motivo di pregiudizio all'impresa dei piroscafi sardi. »

La contraddizione fra questi due testi sulle cose di fatto sono evidenti. Il divieto del governo austriaco fatto ai piroscafi sardi di approdare alla riva lombarda non è già motivato dalla circostanza che il governo sardo, come asserisce il *Risorgimento*, per un equivoco di comunicazione non diede alcuna risposta alla domanda di un suddito lombardo, ben conosciuta creatura del conte Pachta e di altri personaggi della stessa tempra, ma è fondato esplicitamente sulla dichiarazione del governo sardo di non permettere l'approdo del piroscafo austriaco sulla riva piemontese onde non recar pregiudizio all'impresa dei piroscafi sardi.

Adunque o l'esposizione del *Risorgimento* non è genuina, o il signor feldmaresciallo Radetzky ha mentito. Ammettiamo volontieri questa seconda supposizione, d'accordo collo stesso *Risorgimento* che chiama immaginario e fittizio il motivo addotto dalla notificazione.

Ciò premesso, non possiamo essere più d'accordo col giornale semi-ufficiale quando insiste che il fatto è interamente estraneo alla politica. Per qual motivo Radetzky sarebbe andato a mendicare un pretesto affatto insussistente per fare un atto ostile al Piemonte, se non vi fu indotto da considerazioni politiche? Il feld-maresciallo è forse impresario della navigazione a vapore sul Lago Maggiore per avere un interesse ad escludere la concorrenza? Un governo estero commette un atto di ostilità verso il nostro senza alcuna giusta causa, e si vorrebbe che ciò sia affatto estraneo alla politica?

La surrimarcata coincidenza dalle date viene in conferma al nostro assunto. E per meglio spiegare quale sia l'intendimento politico di quell'atto ostile dell'Austria, faremo osservare che il governo austriaco avendo ottenuto l'intento di conchiudere il tanto desiderato trattato di commercio e di repressione del contrabbando, non ha più d'uopo di continuare nella politica di blandizioni e lusinghe usate da qualche tempo verso il nostro governo, e intende di ritornare alle antiche sue abitudini di imperiose domande, minaccie, *rimproveri*, accuse, vessazioni sotto il pretesto di rappresaglie; metodo, di cui la citata notificazione è un saggio ed un iniziamento, e che giungerà ad esigere sagrifizi ben più importanti e vitali, che per ora ommettiamo di indicare più da vicino.

E perchè non ci si possa dare lo scambio sulle intenzioni dell'Austria citando le assicurazioni pacifiche ed amichevoli che qui pervengono dal gabinetto del principe di Schwarzenberg sulla pretesa inclinazione di questi a cedere alle giuste domande del governo sardo, faremo osservare che il gabinetto di Schwarzenberg non è il gabinetto di Radetzky. Mentre il primo accarezza, quest'ultimo morde; la carezza non lascia traccie nè ricordo, le morsicature possono essere mortali.

Non è la prima volta che il nostro giornale ha avuto ad occuparsi delle divergenze insorte fra il ministero austriaco, e l'autorità militare, che fa da sovrano in Lombardia. Sino a tanto che l'Austria conservava il nome di monarchia costituzionale, erano questioni di famiglia. Il potere occulto che imprime alla politica dell'Austria la direzione fondamentale, si serviva dell'opposizione militare per vincere ed annullare ogni velleità costituzionale che potesse ancora aver radice nel ministero. Ora che è raggiunto lo scopo, la soubrdinazione del militare al supremo governo civile ne dovrebbe essere la conseguenza.

Ma se l'opera è composta all'interno, non lo è all'estero; le prepotenze e provocazioni militari serviranno all'intento. La doppiezza e l'inganno; è il carattere fondamentale della politica austriaca, con essa riconquistò il dominio nelle nazionalità insorte nell'interno, cioè promettendo e non mantenendo; colla medesima si condussero gli affari della Germania e della Prussia al punto in cui sono, ed ora si tenta di rompere lo Zollverein conducendo di fronte pubbliche trattative con apparenze conciliative e lavorando sotto mano a produrre discordie fra gli antichi compartecipanti di quella lega doganale; la stessa guerra subdola e velata da pacifiche apparenze ufficiali va ad intraprendersi contro tutto ciò che in Italia è rimasto ancora in piedi delle creazioni del 1848.

Se quindi altri è inclinato a dare le più esigue proporzioni all'atto di ostilità commesso verso il Piemonte dagli austriaci proconsoli della Lombardia, noi insisteremo invece sulla grave portata del medesimo, non per se stesso, ma per le intenzioni che tradisce e che si vogliono colorire con una evidente menzogna.

È d'uopo quindi che il paese stia all'erta, ed il Governo non potrà mai far prova sufficiente di energia ed accortezza per evitare le insidie aperte e nascoste che da quella parte si preparano. Speriamo che anche in questo incontro il Governo saprà ottenere la revoca del decreto luogotenenziale in modo onorevole, senz il più lieve sagrificio della sua parte; che l'Austria non possa dire d'aver fatto una dimostrazione per ottenere una concessione; si eviti di far supporre che un fatto ingiusto e provocante possa essere un mezzo per indurre il nostro Ministero a cedere sopra qualche pretesa politica.

Perciò la breve nota recata dalla Gazzetta officiale non ci ha interamente soddisfatti, ma crediamo che le intenzioni sono migliori delle espressioni usate, e che la conciliazione non sarà una transazione.

Avrà sorriso il maresciallo Radetzky nel vedere che il Governo sardo si assume di prendere delle misure per conciliare i reciproci interessi, quindi anche i suoi. Egli significherà probabilmente i suoi ringraziamenti per questa premurosa cortesia, consigliando però di occuparsi esclusivamente degli interessi sardi, e lasciando a lui la cura dei propri.

Non vorremmo per altro che dalla circostanza di aver noi notata la coincidenza delle date fra l'approvazione del trattato commerciale dell'Austria per parte della Camera elettiva, e l'ordine radetzkiano, si facesse induzione, che noi incliniamo all'idea che convenga sospendere la approvazione del trattato stesso. Siamo ben lungi dall'avere questa opinione, poichè in tal modo si darebbe al trattato un significato politico che non ha nè deve avere. Per una prepotenza e provocazione, che può essere respinta nella sua parte politica solo colla fermezza e colla protesta del buon diritto, non converrebbe privare il Piemonte dei vantaggi commerciali ed economici che derivano dal trattato, ed ingrandire il danno materiale in luogo di toglierlo.

Del resto l'avvenimento ha per noi un lato vantaggioso. Di qua del Ticino servirà a tenere in guardia il paese ed il Governo contro le intenzioni dell'Austria, ed è un avvertimento venuto a tempo opportuno, mentre sull'orizzonte politico si vanno addensando le nubi di una futura tempesta, senza che si sappia ancora da qual parte possa scoppiare. Al di là del Ticino servirà a schiarire le idee sulle apparenze pacifiche e amichevoli che sussistono fra l'Austria e il Piemonte, e colà era ancora più necessario l'avvertimento, dacchè le perfide insinuazioni dei fogli al servizio dell'Austria avevano fatto sorgere molti dubbi e raffreddate le menti incerte e timorose. La diretta propaganda politica, che non ha altro risultato che di fare delle vittime senza alcun vantaggio, non fu mai il nostro affare, convinti come siamo, che le idee italiane germogliano e prosperano vigorosamente sul suolo italiano per la propria forza innata e radicata nei secoli, senza che sia d'uopo dell'agitazione diretta e del doloroso sagrificio di alcuni individui. Ma accettiamo volontieri in ciò l'opera del maresciallo Radetzky che nei suoi editti e proclami ha contribuito a propagare e nutrire il pensiero italiano colla forza dei contrasti ben altrimenti che gli scervellati scritti dei comitati di Londra e di Parigi.

RELAZIONE INTORNO ALLA LEGGE SULLA STAMPA. Riferiamo per disteso la relazione della Commissione stata incaricata di riferire intorno al progetto ministeriale, presentata nella tornata di ieri della Camera elettiva, riserbandoci di esaminare il progetto che la Commissione sostituì a quello del Governo.

Signori,

Quando per pubblica voce si seppe che il Ministero aveva ne'suoi consigli stabilito di presentare alla sanzione del Parlamento un progetto di legge portante modificazioni alla legge sulla stampa, la Nazione profondamente si commosse e si inquietò come allo annunzio di inatteso grandissimo infortunio.

Era desiderio non solo ma convinzione direi quasi universale, che mentre ancor si desidera buona parte di quelle leggi che pur sono necessario complemento di quella forma di Governo colla quale ci reggiamo, non si dovesse portar la mano a mutazioni intorno a quelle poche leggi organiche che accompagnano il nostro Statuto, ancorchè le medesime qualche diffetto presentassero.

E questa convinzione era più profonda relativamente alla legge sulla stampa, la quale constituendo la miglior garanzia di un libero Governo e presentando nella sua stabilità maggiori benefizi, non pareva al certo dovesse essere immutata per la prima.

La inquietudine ingenerata nel paese si avvalorava e si ingrandiva per le voci che correvano essere il Ministero costretto ad obbedire ad'influenze per le quali venisse ad esser leso l'onore del paese, ed offesa la nazionale autonomia.

Il Ministero non ostante questa ripulsione che la opinione pubblica manifestava per una legge modificatrice della nostra legislazione sulla stampa, presentava nella tornata delli 17 scorso dicembre il suo progetto di legge composto di un solo articolo nel quale si propone: che il Ministero pubblico non sia più tenuto ad esibire la richiesta menzionata nel terzo alinea dell'articolo 56 dell'editto 26 marzo 1848, per esercitare l'azione penale contro i reati previsti dall'articolo 25 dello stesso editto, e rimarrebbe quanto a tali reati abrogato il disposto dall'articolo 54 del medesimo editto, ed applicabile il prescritto dall'articolo 55.

Davasi a questa legge per causa; della prima parte riguardante la dispensa dalla presentazione della richiesta, il bisogno di sciogliere un dubbio sorto nell'applicazione della legge 26 marzo 1848, e dell'altra parte colla quale si sottrarrebbero alla cognizione dei giudici del fatto i reati di cui all'articolo 25, la opportunità di far cessare una incongruenza della legge, la quale si vorrebbe ravvisare in che, lasciando la medesima ai soli tribunali ordinari la cognizione delle cause per ingiurie personali, avesse ai tribunali aggiunti i giudici del fatto per la cognizione delle cause riguardanti i reati contemplati nell'art. 25.

Queste disposizioni, ed i motivi che alle medesime si davano ed il tempo nel quale venivano dal Ministero al Parlamento presentate, valevano ad aumentare piuttosto che a scemare le inquietudini del paese.

Faceva grandissima sensazione il vedere come nella legge, la quale si presentava per correggere i diffetti della stampa tra tanti miglioramenti che si sarebbero potuti introdurre, dal momento che si voleva assolutamente modificare la legislazione esistente, si fosse solamente pensato ad una correzione restrittiva, e nulla si fosse fatto per isvolgerne le libertà in quelle parti, nelle quali pur non si poteva largheggiare senza danno della pubblica cosa.

Faceva sensazione egualmente il vedere, come si fosse portata restrizione in tal parte della legge, per cui non si conosceva alcuna funesta conseguenza originata dal sistema di libertà, e s'inclinava perciò a credere che veramente esistessero influenze alla dignità della nazione disdicevoli, la qual cosa più palese si riteneva per la evidente insussistenza dei motivi che si allegavano a fondamento.

E gravissima sensazione finalmente faceva i vedere come nelle ardue circostanze in cui versa la patria nostra e nelle quali pareva anzi farsi più sacro il dovere di tenerci uniti e concordi al mantenimento di quell'edifizio che il magnanimo Re Carlo Alberto aveva per nostro vantaggio elevato, e che il prode e leale di lui figlio aveva giurato di conservare si pensasse dal Ministero a menomare quelle franchigie delle quali siamo possessori.

Per ciò tutto il progetto di legge presentato dal Ministero, veniva ad essere riguardato come indizio ed iniziamento di un sistema retrivo.

La Camera istessa non fu esente da queste inquietudini, e la discussione che ebbe luogo negli uffizii, dimostrò come l'impressione che essa ne aveva ricevuta fosse pur anche e profonda e poco favorevole: che anzi si può dire che la maggioranza degli uffizi le fosse affatto contraria, come lo dinotano i mandati dati ai commissarii, nei quali prevale l'opinione di respingere la legge.

Non vi fu che un Uffizio solo, il quarto, il quale abbia opinato per l'accettazione senza condizioni.

Il secondo dava al suo commissario il mandato d'introdurvi modificazioni relativamente alla composizione dei giurati, e quando, questi non fossero accettati, di adottarla.

Un altro Uffizio, il primo, il quale pure opinava per l'adozione della legge presentata dal Ministro, dava al suo commissario il mandato di proporre la limitazione della durata della medesimo.

Negli altri Uffizi le deliberazioni furono o di rigettar la legge semplicemente o di rigettarla proponendo in sua vece altre modificazioni e principalmente intorno alla composizione del corpo dei giudici del fatto.

Radunatisi i commissari, e fattisi ad esaminare la legge, quale era stata presentata dal Ministero, non poterono a meno di tosto convincersi che altri dovevano essere i motivi che avevano spinto il Ministero a proporla, che non erano quelli dal medesimo esposti, e che un carattere esclusivamente politico i medesimi si avessero.

Quindi la Commissione, non ostante che la sua maggioranza altamente disapprovasse l'inopportunità della presentazione di quella legge, e si trovasse affatto contraria alla di lei adozione, credette di non dover prendere a tale riguardo alcuna deliberazione senza prima invitare il Ministero a darle quelle spiegazioni e quegli schiarimenti che avesse creduto di poter fornire.

Ed in questa sentenza tanto più volontieri veniva la Commissione, in quanto che due Uffizi della Camera avevano nel loro mandato suggerito ai commissarii di chiedere queste spiegazioni al Ministero onde conoscere i motivi estrinseci della legge medesima.

Le spiegazioni avute dalla Commissione furono:

Che il ministero senza trovarsi astretto da determinate influenze a proporre quelle modificazioni, vi fosse però spinto e dalla necessità dei tempi, e da autorevoli consigli.

Che d'altronde il Ministero pur riguardava come necessaria questa misura di maggior repressione pel contegno spesso indecente di una parte della stampa quotidiana.

Che in conseguenza egli si credeva in obbligo di dichiarare che una modificazione della legge sulla stampa fosse una ineluttabile necessità.

In presenza di questa dichiarata necessità, la Commissione, quantunque non ravvisasse sufficienti i motivi addotti dal Ministero, ha creduto suo dovere di ponderare in qual modo si potesse senza grave danno della libertà portare qualche modificazione alla legge.

Il progetto presentato dal Ministero non poteva dalla Commissione essere accettato, e perchè esso dava luogo a maggiori dubbi di quelli che si volevano togliere dalla legge, e perchè nel medesimo si toglieva alla cognizione dei giudici del fatto un reato il quale per la sua natura non poteva essere alla cognizione dei giurati sottratto senza portare nella legge disposizioni assolutamente contraddicenti.

Il progetto di legge, quale è presentato dal Ministero, presenta maggiori dubbi di quelli che si volevano eliminare; difatti stando al disposto dell'articolo unico di quella legge, si potrebbe con troppa ragione dubitare se il pubblico Ministero, il quale non è più obbligato a presentare la richiesta menzionata dal terzo alinea dell' art. 56, possa procedere in tal sorta di reati d' uffizio, anche quando tale richiesta non sia stata fatta, imperocchè parrebbe che non per altro sia stata tolta l'obbligazione di esibire la richiesta dei capi i governo offesi, se non per dare maggiore agevolezza al pubblico Ministero per procedere e fargli facoltà di esercitare anche d'uffizio l'azione penale.

Il sottrarre poi alla cognizione dei giudici del fatto i reati previsti dall'articolo 25 portava contraddizione nelle disposizioni della legge; imperocchè li reati di offesa contro i Sovrani e li capi dei governi esteri difficilmente possono essere tanto sceverati dalla politica da presentare il caso di un semplice e nudo reato di offesa personale per poterli sottrarre affatto alla cognizione dei giurati, i quali essenzialmente devono giudicare della impressione che una data opinione ha prodotto nel pubblico.

La maggioranza della Commissione impertanto stretta da quella ineluttabile necessità che il Ministero adduceva come causa della presentazione del suo progetto, ha pensato di sostituire al progetto del Governo un altro schema, nel quale mentre si ammetteva un principio restrittivo quanto alla composizione del corpo dei giurati, si cercava di recare qualche miglioramento alla legge che si modificava anche nel senso di una maggior larghezza, facendo cessare quell'anomalia di sottrarre alla cognizione dei giurati alcuni reati di stampa, i quali per la loro natura pur vi devono essere soggetti.

Il lavoro che si imprese a compiere era arduo e spinoso, nè la Commissione, ancorchè v'abbia posto ogni studio, crede di aver riuscito a comporre una legge perfetta e commendevole.

Signori, sempre quando ad una legge di libertà vuolsi sostituire un precetto restrittivo, noi veggiamo sorgere difficoltà maggiori di quelle che si vogliono sfuggire.

E queste difficoltà tutte si affacciarono alla vostra Commissione; se la medesima, quantunque convinta, essere miglior consiglio il nulla innovare nella legislazione sulla stampa, vi portava tuttavia la mano, ed adottava il progetto di legge che ora vi presenta, ciò faceva perchè il progetto pur qualche maggior garanzia di libertà conteneva.

Assumendo ora io l'onorevole, ma ad un tempo difficilissimo e non desiderato incarico di relatore della vostra Commissione, e dovendo accennarvi le considerazioni, che indussero i Commissarii ad accettare i varii principii che si racchiudono nel progetto di legge da essi adottato, onde porvi nella condizione di poter ben giudicare questa legge, io credo esser mio dovere il farvi anzi tutto palese, che se vi era nella Commissione una decisa e costante maggioranza per respingere il progetto dal Governo presentato e nel deliberare la sostituzione di un altro progetto, questa maggioranza più non si rinvenne nelle deliberazioni che ebbero luogo intorno alle disposizioni del progetto che si voleva sostituire a quello del Governo, varii essendo i Commissarii che convenendo in alcuni punti, dissentivano in altri tra loro, così che la maggioranza della Commissione ebbe ad essere fluttuante.

Da ciò ne viene che io nella mia qualità di relatore non potrò nè anche essere l'espressione del voto della maggioranza della Commissione, e forse alcuna volta più che quella della maggioranza trasparirà la mia individuale opinione.

Tuttavia nel narrare le deliberazioni della Commissione, io mi farò debito di accennare accuratamente tutte le considerazioni che la indussero nella accettazione dei principii che si contengono nel suo progetto di legge e le principali obbiezioni che ai medesimi si opposero.

Il primo punto sul quale era la Commissione chiamata a deliberare si era quello che riflette il modo di procedere nei reati di offesa contro i Sovrani e li capi dei Governi esteri, al che si diceva dal Ministero essere urgente il provvedere.

Secondo l'attuale nostra legislazione, perchè il pubblico Ministero possa spiegare la sua azione nei reati suaccennati, è necessario che vi sia richiesta per parte dei Sovrani o capi dei Governi.

Questa nostra legislazione non è eccezionale: essa anzi è perfettamente identica con quella di quasi tutte le nazioni, presso le quali è in vigore un sistema di libertà.

La richiesta del re o del capo di governo che si crede offeso è richiesta dalle leggi del Belgio, del Brasile e del Portogallo.

La legge francese sulla libertà della stampa pubblicata dalla ristorazione del 1819 contiene eguale prescritto: ed è a notarsi che lo stesso Governo restringendo con una legge posteriore del 1822 la libertà della stampa non aveva creduto di dover cambiarne in quella parte le disposizioni.

La legge francese del 1819 richiamata all'osservanza da Luigi Filippo sul comincier del suo regno fu modificata ancora colle troppe famose leggi di settembre, ma niuna variazione in queste si fece in riguardo ai reati dei quali facciamo parola.

Non si poteva quindi alla nostra legislazione fare appunto se essa pure, per autorizzare il pubblico Ministero a procedere in questi reati, richiedeva la previa richiesta del sovrano o del capo di Governo che si credeva offeso.

Codesta disposizione, d'altronde conseguente alla natura del reato, ha giusto fondamento nella libertà stessa, la quale deve allontanare dal Governo ogni risponsabilità per gli eccessi della stampa: un Governo il quale si regga a libertà non può essere accagionato degli scritti che si stampano nel suo territorio, in quella guisa che li medesimi si potrebbero rimproverare a quei governi nei quali la stampa è soggetta ad una censura preventiva.

Il togliere il bisogno della richiesta egli è lo stesso che dare al Governo la responsabilità di tutti quegli scritti i quali pubblicati per la stampa possano in qualche modo parere offensivi ad un sovrano o ad un capo di un governo estero.

Voi ben vedete, Signori, quanto ardua diverrebbe la condizione del Governo: molte volte lascierebbe il medesimo sfuggire un articolo ingiurioso perchè esso non lo crede tale, e molte altre procederebbe contro articoli che egli crede ingiuriosi, mentre non saranno come tali creduti dal sovrano o dal capo di governo che quegli articoli riguardano: il non fatto ed il fatto potrebbero egualmente dar giusta ragione di richiami ai capi dei governi esteri; nel primo caso sarebbe il Governo considerato come se avesse aiutato e permessa l'offesa: nel secondo come se l'avesse fatta egli medesimo.

Mantenendo perciò il bisogno della richiesta, come quello che è più confaciente alla dignità stessa del Governo, la Commissione, per dimostrare come non sia intenzione della nazione di permettere bassi sfregi e villanie contro i rappresentanti del principio dell'autorità, ha creduto di poter facilitare il modo della richiesta, e scostandosi da quella severità del prescritto di legge contenuta nel regio editto del 1848, pel quale pareva rendersi necessaria una formale richiesta del Governo offeso fatta al pubblico ministero, proporre che bastasse una richiesta anche in via diplomatica, e fosse della esistenza della medesima, sufficiente documento una dichiarazione scritta del Ministro degli esteri.

Per le ragioni addotte superiormente contro il progetto di legge del Ministero, si lasciava la cognizione di questi reati ai giudici del fatto, i quali anzi si chiamavano a giudicare di tutti i reati di stampa, i quali non venissero annoverati fra quelli di semplici ingiurie personali o di diffamazione, seguitando in ciò l'universale desiderio ed introducendo nella legge sulla stampa una modificazione che già prima d'ora avrebbe la Camera sanzionata, se non l'avesse trattenuta il pensiero che non fosse conveniente il mutare sì tosto le nostre organiche leggi.

Ciò stabilito, la Commissione, seguendo il suggerimento che da molti uffizi della Camera era stato dato, si pose ad esaminare la constituzione del corpo dei giurati, e venne in determinazione di proporvi alcune modificazioni intorno alla medesima.

Stando alla legge attuale sono giudici del fatto tutti gli elettori politici del distretto dei magistrati d'appello: da essi si devono estrarre col mezzo della sorte i duecento chiamati al servizio semestrale.

Non è a dissimulare che contro questo modo di composizione molte querele si elevavano, e perchè difficile troppo ed incomodo fosse l'esercizio delle funzioni di giurato per quegli elettori i quali hanno la loro residenza in paesi lontani da quello in cui siede il magistrato d'appello, e perchè paresse possibile che fossero chiamate a dar giudizio persone le quali non avevano apparenza di sufficiente criterio per giudicare della natura ed importanza dei fatti che loro si presentavano.

Non v'ha dubbio che il rispetto ad una instituzione è mantenuto, e si accresce a misura che la medesima è rappresentata da persone assennate e capaci, e giusto poteva quindi essere il lamento che si faceva contro l'attuale composizione del corpo dei giurati, perocchè non tutti gli elettori politici di un distretto di un magistrato d'appello, possano dirsi forniti di quelle anche comuni doti che si richiedono in una persona chiamata a dare un giudizio.

Ammessa dalla Commissione, se non la necessità, la convenienza almeno di non estendere a tutti gli elettori politici il diritto di far parte del corpo dei giurati, ma di restringerne la cerchia, così che si potesse avere garanzia di capacità, si venne ad esaminare il modo col quale questo scopo meglio e con minor danno della libertà potevasi ottenere.

Molte e divergenti vie si presentavano.

Potevansi indicare certe categorie di elettori, le quali sole dovessero dare li giudici del fatto, ma questo sistema non piacque, perchè paresse introdurre una ingiusta separazione di classi, la quale come ogni assoluto sistema veniva ad attuare immeritate esclusioni.

Miglior sistema sarebbe sembrato quello di dare agli stessi elettori politici l'incarico di eleggere quelli li quali dovevano essere chiamati all' uffizio di giurati, ma si ritenne la Commissione dallo ammetterlo; perchè non pare che il sistema elettivo sia a sufficienza compreso dall' universale, vedendo come fuori dei casi delle politiche elezioni poco concorso vi abbia di elettori, e venga la convocazione al voto da troppi elettori considerata più come disturbo che come diritto prezioso del cittadino.

Finchè non sia maggiormente radicato nei nostri costumi il sistema elettivo, e non si saranno gli elettori fatti persuasi della necessità di accorrere a dare il loro voto, pare più prudente il non accrescere i bisogni delle elezioni.

Non essendosi adottato di designare alcune speciali categorie, entro le quali dovessero prendersi li giurati, nè di dare all' elezione delli stessi elettori politici la nomina dei medesimi, si pose a partito di procedere alla formazione del corpo dei giudici del fatto per mezzo della scelta da farsi sugli elettori politici.

Ad appoggiare questo mezzo si allegava, che non essendosi ristretta la cerchia in cui dovessero prendersi li giudici del fatto, non si potesse più procedere alla loro designazione per mezzo della sorte, perchè colla medesima si sarebbero mantenuti tutti gli inconvenienti, che si lamentano nella composizione attuale dei giurati.

Che male si sarebbe a questi inconvenienti voluto portare rimedio coll'accordare al Governo il diritto di escluderne un certo numero, perchè in tal modo oltrecchè si sanzionava l'esercizio di un diritto odioso, si sarebbe data al Governo una autorità troppo ampia, della quale era pur facile che il medesimo potesse abusare, escludendo gli invisi piuttosto che gli incapaci.

Che se per scemare l' influenza del Governo, a piccol numero si voleva restringere la esclusione che al medesimo si accordava, il mezzo poteva soventi volte divenir inutile per lo scopo che si voleva raggiungere, quello cioè di far sì che i giudici del fatto fossero persone assennate e capaci.

A queste considerazioni altre non meno gravi si contrapponevano ed erano: che col sistema della scelta pareva abolirsi la maggior guarentigia di libertà, perocchè la scelta non potesse a meno d'indicare l'opinione e la volontà di chi fosse destinato a compierla; che per altra parte con essa si faceva sfregio all'eguaglianza nella quale devono essere riguardati e ritenuti tutti gli elettori politici.

Il partito della scelta fu vinto con sufficienza di voti, ma poichè alcuni fra quelli medesimi che ne avevano sostenuta l'adozione non si dissimulavano come un tale principio potesse avere dannose conseguenze, la Commissione fu sollecita di circondare tale principio di tutte quelle guarentigie, per le quali potesse la scelta rimanere sottratta alla influenza governativa e presentare quella sicurezza di libertà, d' indipendenza e di imparzialità che deve accompagnare questa nobile instituzione.

La scelta poteva essere demandata ai Consigli comunali delle città dove risiedono i Magistrati d'Appello, ai Consigli provinciali o divisionali, agli Intendenti generali, od agli stessi Magistrati d'Appello a cui sussidio vengono i giudici del fatto.

Non parve alla maggioranza della Commissione che l' incarico potesse essere affidato ai Consigli suddetti, perchè sembrava non fosse cosa tanto facile nella pratica l'ottenere da corpi numerosi una scelta di molti individui, operazione senza dubbio intralciata e lunga, al che si aggiungeva ancora quanto ai Consigli provinciali e divisionali il pericolo che i medesimi potessero essere influenzati dall' Intendente.

A questi non si voleva certo concedere, perchè dipendenti direttamente dal Governo, sarebbe stato lo stesso come accordare la scelta al Governo medesimo, e con ciò spariva ogni guarentigia di imparzialità nei giurati, imperocchè fosse più che a dubitarsi, che in tal caso li prescelti sarebbero stati quelli i quali fossero più devoti al Governo.

La Commissione quindi ha creduto di demandare questa scelta al presidente dello stesso Magistrato d' Appello e di dare alla classe dal medesimo presieduta l' incarico di esaminarla e confermarla.

Per tal modo la scelta non presenta anzi tutto quelle pratiche difficoltà che si incontrano nelle scelte fatte da corpi numerosi, le quali nella specie di che si tratta non potrebbero a meno che influire sulla bontà intrinseca della elezione.

Il carattere poi del Magistrato a cui la scelta si affida, la sua inamovibilità, la natura del potere che esso esercita e la nobile e ferma condotta che in ogni tempo ed in circostanze gravissime tenne la nostra magistratura, parvero alla Commissione garantie soddisfacenti di una imparziale e coscienziosa scelta.

Le disposizioni che accompagnano e per così dire dirigono questa scelta, concorrono a togliere il pericolo di avere giurati parziali, i quali non rappresentino l'opinione generale.

Imperocchè essendo prima di tutto ristretta la scelta ai soli elettori politici della città ove ha sede il Magistrato d'Appello, li quali abbiano raggiunta l'età di venticinque anni, non si può tanto spaziare nello scegliere, da temere che la cernita possa essere esclusiva nell' interesse di un partito.

Collo stabilire d'altronde, che in ogni semestre si rinnovi la lista dei giudici del fatto, e col proibire la rielezione, salvo trascorsi tre anni dal giorno in cui il giurato cessò dalle sue funzioni, si ha motivo di credere che nella scelta dovranno tutte le opinioni essere rappresentate.

Si è poi creduto di dover restringere agli elettori politici delle sole città ove siedono i Magistrati d'Appello, l'uffizio di giurati per le molte pratiche difficoltà che si incontrerebbero nel chiamare a questa Magistratura tutti gli elettori politici del distretto.

Non essendovi nella nostra legislazione i giudizi per corti di assise, pei quali il Magistrato va a stabilire la sua corte di giustizia nelle varie provincie, sarebbe necessario chiamare al capoluogo del distretto gli elettori che fossero indicati come giurati, ogniqualvolta vi ha un processo per delitto di stampa.

Ognun vede come riescirebbe gravoso ed impraticabile per molti l' uffizio di giurato, e come verrebbesi l'erario ad aggravare, volendo al giurato che si toglie dalle sue cure accordare una conveniente indennità.

Questa difficoltà manifestatasi nell' applicazione della legge che è attualmente in vigore, diede causa ad una falsa interpretazione della legge stessa, imperocchè ognun sa come sinora tutte le liste dei giurati estratti a sorte vennero sempre formate sui soli elettori della città, e non su tutti gli elettori del distretto del Magistrato di Appello.

La Commissione riconoscendo il peso e la importanza di queste difficoltà ha creduto fosse più dignitoso l' indicare chiaramente nella legge, che si avessero i giurati da prendere fra i soli elettori politici della città dove ha sede il Magistrato d' Appello, che far dipendere una tal facoltà da un sutterfugio di interpretazione.

Si ammetteva poi il concorso dei giudici del fatto a tutti i reati di stampa, perchè dovendo in alcune parti cambiare la legge e portarvi restrizioni, la Commissione credette pur anche dover suo d' introdurre questa modificazione che la natura medesima dei reati richiedeva, e che la pubblica opinione desiderava.

Non mancò nella Commissione chi proponesse di estendere ai reati comuni la competenza dei giurati, ma oltrechè non sembrava conveniente, trattandosi di un progetto di legge riguardante la stampa, lo inchiudervi una disposizione la quale avesse tratto ad altri reati, si rattenne la Commissione dallo entrare nell'esame di siffatta proposizione, la quale variando onninamente la nostra legislazione in materia di procedimento criminale, presenta quistioni di gravissima importanza, le quali vogliono essere risolte sulla base di principii e di bisogni diversi da quelli che dettarono le modificazioni relative alla legge sulla stampa, e che per altra parte non poteva con sufficienti elementi di fatto essere discussa.

Restringendosi pertanto alle accennate modificazioni della legge sulla stampa, la Commis-

sione presenta per mezzo mio alle vostre deliberazioni il seguente progetto di legge:

Art. 1. La richiesta voluta nel terzo alinea dell'art. 56 della legge 26 marzo 1848 è ammessibile, ancorchè fatta per semplice uffizio diplomatico, e basterà ne consti per dichiarazione scritta del Ministro degli Esteri.

Art. 2. I giudici dal fatto cui accenna l'art. 78 della legge 26 marzo 1848 succitata, saranno d'ora in poi scelti fra gli elettori politici della città dove siede il Magistrato d'Appello li quali abbiano raggiunta l'età di venticinque anni.

Gli elettori politici scelti per l'ufficio di giudici del fatto saranno 200 nella città di Torino e di Genova, e 100 per quelle di Ciamberì, Nizza, Casale, Cagliari e Sassari.

I giudici del fatto devono essere rinnovati in ciascun semestre.

Non vi può essere rielezione se non trascorsi tre anni dal giorno in cui il giurato cessò dalle sue funzioni.

Art. 3. La scelta avanti indicata sarà fatta dal primo Presidente del Magistrato d'Appello, il quale nella prima settimana dell'ultimo mese di ogni semestre formerà la lista dei giudici del fatto che entrano in uffizio nel semestre successivo.

Questa lista sarà deliberata e confermata dalla sessione presieduta dal Magistrato che la formò, depositata nella segreteria del Magistrato d'Appello e pubblicata nel giornale della divisione amministrativa quindici giorni prima di quello in cui i giudici del fatto contemplati in quella lista entrano in ufficio.

Art. 4. Dalla lista suddetta sarà fatta la estrazione dei cinquanta giudici del fatto chiamati a far servizio in ciascun mese, secondo quanto dispone l'articolo 30 della legge, al quale ed ai successivi dello stesso capo della legge nulla è innovato.

Art. 5. Il concorso dei giudici del fatto è sin d'ora applicato alla cognizione di tutti i reati contemplati negli art. 14 e seguenti sino ed incluso il 25 della legge 26 marzo 1848.

MIGLIETTI *Relatore*.

CRONACA DI FRANCIA. Il caffè è un lento veleno, diceva taluno; ma lento assai, rimbeccava tantosto un altro, giacchè sono già ottant'anni che io ne bevo e ancor non mi ha accoppato. Questo scherzo il quale probabilmente non riescirà nuovo se non che a pochissimi dei nostri lettori, si attaglia prodigiosamente all'opera testè pubblicata dal conte di Fiquelmont, *Lord Palmerston, l'Inghilterra ed il Continente*, nella quale si dà uno studio particolare a porre in luce, come le instituzioni inglesi covino pian pianino la dissoluzione della società britannica e la rovina di quello stato. Ma adagio assai, si potrebbe rispondere, ed assai più adagio di quello che lo covino le instituzioni di molti altri paesi e specialmente dell'Austria, della quale i nostri lettori hanno già indovinato che il sig. Conte è il panegirista.

Lasciando da parte la difficoltà dell'assunto che l'antico ministro di stato austriaco si addossò e la mancanza di sincerità, colla quale talvolta vuole forzare la storia ad essergli compiacente ausiliaria, mentre piuttosto gli si palesa decisamente nemica; l'importanza dell'argomento ed il nome dell'autore accapparарono un grandissimo interesse alla pubblicazione, di questo libro dimodochè se ne parla in ogni luogo, se ne scrive in ogni giornale.

Era ben da aspettarsi che, dopo la felice riuscita del colpo di Stato ed il mutamento radicale avvenuto nelle instituzioni politiche del paese, il libro del signor conte di Ficquelmont sarebbe stato usufruito dai nemici del governo parlamentare come un argomento che veniva loro in aiuto; ma i più onesti di quel paese non giungono all'impudenza di addossare al sistema le colpe che furono tutte di chi abusandone lo guastò. A questo proposito noi troviamo opportuno di pubblicare nel foglio di domani una corrispondenza che ricaviamo dall'*Indépendance Belge*, la quale, scritta con molta verità ed improntata da un vero spirito di liberalismo, lascia sperare che la statua della libertà, se momentaneamente in Francia si ricoperse d'un velo per ripararsi dall'onta che alcuni fanatici settatori volevano farle, potrà mostrarsi fra qualche tempo più bella e più rispettata di prima.

Se però come è palese in Francia non havvi difetto di anime nobilmente allevate nei principii della vera e savia libertà, non mancano però anche quelle che spiegano le dottrine della più intollerante reazione, e fatalmente sono questi ultimi che in adesso hanno soli libero il campo. L'*Univers* colle sue diuturne omelie ricalcate sul modo di quelle della *Campana* e dell'*Armonia*; la *Patrie* colle sue ire di parte, suonano un brutto concerto e danno una triste idea del giornalismo e quindi della pubblica opinione se la si potesse credere da questi rappresentata. La *Patrie*, per esempio, ha stamane un articolo tutto fiele sullo spirito sarcastico che si manifesta nei *salons* di Parigi contro il Governo di Luigi Napoleone e lo vorrebbe soffocato, rintuzzato a tutto potere. Ma, Dio buono! qual meraviglia se dopo essersi chiuse tutte le valvole, per cui la pubblica opinione si vuole manifestare sugli atti del governo, essa si fa strada fra le pareti domestiche e nei cicalecci di famiglia. Se correte di questo passo andrete a desiderare e chiedere ben anco che sino il pensiero sia interdetto, quando possa essere non totalmente e profondamente ossequioso al Governo.

Leggesi più in basso nella *Patrie*:

» Una nuova organizzazione dei Ministeri deve comparire dimani nel *Moniteur universel*. Essa sarà cagione di un cambiamento nelle persone. Si annunzia specialmente la creazione di un Ministero della polizia che sarà confidato al signor Maupas, il ritiro del signor de Morny e la nomina del signor di Persigny al Ministero dell'interno. »

Tandem è il caso di esclamare, veggendo il signor di Persigny assumere palesemente la responsabilità d'una politica che da lungo tempo guidava nell'ombra. Fra breve daremo esatti ragguagli su questo individuo, altro delle illustrazioni napoleoniche attuali.

La gran rivista militare che dovea aver luogo fu impedita dal brutto tempo: i preparativi per le grandi feste alle *Tuileries* si continuano con indefessità, al primo ballo tutti i funzionari pubblici devono comparire adorni de' nuovi costumi decretali. Dicesi che siano ricchissimi.

Il sig. di Lamartine ritornò a Parigi ed annunziò che pubblicherà *Le Civilisateur* in luogo del *Conseiller du peuple*.

Madame Dudevant, conosciuta sotto il nome di George Sand, partì per Brusselles, ove in società col sig. V. Hugo pubblicherà una nuova rivista non si sa bene se letteraria o politica.

STATI ESTERI

SVIZZERA

Leggesi nella *Gazzetta di Losanna*:

» Sentiamo con piacere da una corrispondenza particolare da Parigi che il Presidente della repubblica, in occasione del ricevimento del primo dell'anno, ha fatto la più amichevole accoglienza all'incaricato d'affari della Confederazione Svizzera, e l'ha assicurato che mai non dimenticherà i vincoli che l'uniscono alla Svizzera.

» Queste parole prendono dalle circostanze un'espressione che sembra aver fatta sensazione nel corpo diplomatico, di cui parecchi membri hanno udite le parole del presidente al nostro rappresentante. »

Friburgo. Il gran consiglio ebbe ad occuparsi di un'importante proposizione. Il sig. Rogge aveva proposto che fosse richiamato monsignor Marilley. Fu adottato con 24 voti l'ordine del giorno seguente: » Considerando che il consiglio di stato ha già l'incarico di trattare per la convenzione di un concordato colle autorità ecclesiastiche, il gran consiglio passa all'ordine del giorno. » Venti voti volevano l'ordine del giorno semplice, ed 11 si pronunciarono per la proposizione. »

Nella nomina dell'ufficio presidenziale del gran consiglio, il sig. Bolandoz, consigliere di stato ai tempi del Sonderbund, era stato eletto vice-presidente, ma egli rifiutò di accettare. Il sig. Pittet fu eletto presidente del governo. Nel dichiarare la sua accettazione egli aggiunse prevedere che avrà a combattere ad un tempo contro l'aristocrazia, l'oltramontanismo e la democrazia.

Ticino. La *Democrazia* annuncia che venti scolari sonosi già inscritti per essere ammessi nel seminario di Poleggio riaperto dal governo.

Sappiamo da fonte sicura che è stato risolto dall'autorità ecclesiastica che tutti quei giovani i quali avranno fatto i loro studi nel seminario suddetto sotto la direzione del potere civile, non saranno ricevuti nei seminari superiori diocesani per la continuazione dei loro studi. Si vuole inoltre che possano suscitarsi delle difficoltà per la loro ammissione nei licei e nelle università di Lombardia. (*Gazz. Ticinese*)

FRANCIA

(*Corrispondenza particolare dell'* Opinione)

Parigi, 21 *gennaio*. So di certo che fra poco il presidente assumerà il titolo d'imperatore.

È pronto il decreto per rimettere i titoli aristocratici, aboliti dal governo provvisorio. Si preparano altri decreti per nominare buon numero di borghesi, che più si segnalarono negli ultimi avvenimenti, baroni, conti e duchi. Fra questi potrei citarti due ex-ministri.

È voce che il governo intenda di confiscare il patrimonio della famiglia Orleanese; ma per questo vi sarà modificazione ministeriale, dacchè Morny si oppone a questa misura, come vecchio amico della famiglia proscritta. La causa di tale confisca dicesi essere questa: la polizia avrebbe scoperto che stavasi preparando e organizzando una sommossa popolare. Fece quindi ricerche per conoscerne i motori. Da queste ricerche sarebbe risultato che la famiglia d'Orléans avea fatta una spedizione di 500,000 fr. per essere distribuiti al popolo, e che i giovani principi stavano contraendo un prestito di 10 milioni su i loro beni in Francia. Dicesi che il presidente, nel consiglio de'ministri, abbia proposta la confisca di que'beni come il solo mezzo atto ad impedire una rivoluzione in senso orleanista, e come misura necessaria alla sicurezza e tranquillità dello Stato.

La diplomazia (non la piccola, ma l'altra.....) è di mal umore, sopratutto l'inglese. Si sono accorti che Luigi Napoleone pensa, e pensa seriamente a vendicare l'onta del 1815. La vendetta è l'abolizione di quel trattato, che proscrivea la famiglia Bonaparte. Adunque, o un congresso, o guerra. Quanto a me, io credo fermamente, che, quantunque l'Europa tutta tremi all'idea d'una guerra generale, pure solo la sorte delle armi può decidere del nostro avvenire......

INGHILTERRA

Non vi è notizia che sia importante sull'ammutinamento degli operai meccanici. I patroni hanno fatto stampare e distribuire la lettera di lord Cramworth. Si notano nel nord alcuni laboratoi che sono stati chiusi dai loro padroni, e a Manchester e a Londra varii meeting di operai non affiliati alla società, stabilita i quali hanno votato una deliberazione contraria alle pretese del consiglio esecutivo dell'*Amalgated Society*.

Fra le voci che correvano nei giorni scorsi, v'era quella ripetuta in luoghi ben informati che lord Palmerston sarebbe proposto alle elezioni per candidato della città di Glasgow, e che il nobile lord aderirebbe a ciò se fosse invitato in modo conveniente.

Il *Glasgow citizen* fa menzione di questa voce senza guarentirne l'autenticità.

Il *Times* pubblica sugli affari d'Ungheria in risposta alla lettera del principe Esterhazy, una lunga epistola che il signor Szemere, già ministro degli interni in Ungheria gli indirizza in data di Parigi 9 dicembre.

Il sig. Szemere assicura che la nazione ungherese è stata vittima della sua stessa politica. L'eroismo, dice egli, di essere rimasta tanto tempo entro i limiti della legalità costituzionale si volge a tutta sua gloria; l'imprevidenza di essere entrata così tardi nella via rivoluzionaria è tutto suo danno e vergogna. Lo scrittore è convinto che i mali attualmente sofferti dall'Ungheria avranno un termine e saranno risarciti; tale è la fiducia, la ferma convinzione di ogni ungherese, che ha la coscienza di aver adempito il suo dovere verso la patria.

-- Un consiglio di gabinetto si terrà domani a 2 ore al ministero degli esteri, John Russell è giunto a Londra. (*Glabe*)

AUSTRIA

Vienna, 20 *gennaio*. Un giovane letterato e corrispondente di fogli tedeschi, figlio del rabbino di questa città, sig. Mannheimer, era stato tradotto qualche tempo fa innanzi ad un consiglio di guerra per aver manifestato tendenze di opposizione, ma era stato assolto. Ora fu di nuovo arrestato, e nel suo domicilio fra le sue carte si trovò un suo scritto intitolato: *Tutto il mondo in istato d'assedio*. Egli fu quindi condannato a due mesi d'arresto, imputato, come dice la sentenza, di aver composto degli scritti incendiari e offensivi alla religione cristiana.

-- Sino dal giorno 17 il principe di Schwarzenberg stava assai meglio di salute, e si smentirono le voci di un colpo apopletico, da cui sarebbe stato assalito.

-- Il conte de Ingelheim, nominato a inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la corte elettorale e granducale d'Assia, è partito sabato scorso diretto per la sua destinazione. Così pure S. A. R. il duca di Bordeaux, qui giunto avanti ieri da Praga, è partito colla consorte alla volta di Frohsdorf. All'incontro giunse ieri mattina il barone de Rothschild di ritorno da Oderberg..

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI

Presidenza del Commendatore PINELLI.

Tornata del 24 gennaio.

(Continuazione e fine).

Discussione sul progetto di legge relativo ai maggiori assegnamenti, *lasciati in sospeso nei bilanci del* 1852.

Il presidente dà lettura del progetto, che è del tenore seguente:

» Art. 1. In aumento alle spese straordinarie del bilancio generale passivo per l'esercizio 1852 è stanziata la somma complessiva di L. 159,726 52, ripartibile fra i singoli bilanci a tenore della annessa tabella e destinata a far fronte alle spese dei maggiori trattenimenti ed assegni conservati colla legge 14 maggio 1851, e dei quali non è autorizzata la corresponsione se non dietro l'osservanza delle disposizioni dell'articolo seguente.»

» Art. 2. Le disposizioni dell'art. 11 della suddetta legge sono in diritto ugualmente applicabili ai titolari collocati a riposo, che agli impiegati in attività di servizio.

» Niun maggior trattenimento od assegno può essere corrisposto per compenso personale di vantaggi od utili in prima fruiti in impiego diverso da quello coperto dal titolare, all'epoca della promulgazione della stessa legge.

» Niun maggiore trattenimento ed assegno potrà essere corrisposto a verun impiegato per mancanza di avanzamento durante un quinquennio, ove ne abbia ottenuto uno di *onorifico o di grado*, ed ove tale maggiore corresponsione non gli sia stata accordata a titolo di anzianità.

» A datare dal 1° gennaio 1853 ogni maggiore assegnamento non personale ma inerente all'impiego dovrà essere determinato per legge. »

Sappa: La legge attuale è stata presentata come un'interpretazione della legge 14 maggio 1851. Ora io credo che essa, in parte, interpreta questioni che non erano dubbie; in parte, le interpretazioni che ha date sono meno giuste, ed inoltre aggiunge altre disposizioni che, a mio avviso, non sembrano convenienti.

L'art. 10 della legge 14 maggio dice che: » A partire dal primo luglio mille ottocento cinquant'uno saranno soppressi tutti i maggiori trattenimenti ed assegni di qualunque natura che ad uno o più titoli trovinsi inscritti nei bilanci dello Stato a favore di un solo titolare, sia che questi trovisi in attività di servizio od in riposo, ovvero in aspettativa o disponibilità. »

E l'art. 11 di detta legge stabilisce al 10° alcune eccezioni:

» Art. 11. Sono però mantenute quelle fra le suddette allocazioni che siano fondate sui seguenti titoli:

» Per compenso personale della privazione o soppressione di vantaggi od utili in prima fruiti nell'impiego;

» Per titolo vitalizio, quando l'assegnamento non ecceda le lire cinquecento e fino a tale concorrenza;

» Per anzianità, sempre quando al tempo della promulgazione della presente legge il provvisto già si trovasse da cinque anni senza avanzamento. »

Or bene la Commissione crede che in dritto tutte le eccezioni dell'articolo 11 siano applicabili anche agl'impiegati a riposo; questa interpretazione io la credo erronea, giacchè non so come si possa applicare il primo alinea dell'art. 11 agli impiegati a riposo; e pel 3° alinea poi non può nascere questione, giacchè o gli assegnamenti sono a vita, ed allora sono già contemplati dall'articolo 2 (sul quale sono d'accordo e Commissione e Governo), o sono temporari, e s'intendono allora concessi finchè l'impiegato sia altrimenti provveduto, e non può più averne l'impiegato collocato a riposo.

Il 2° alinea dell'art. 2 proposto si riferisce al 3° alinea dell'art. 11 della legge 14 maggio; e contiene due proposizioni.

Primieramente, il Ministero crede che tuttavolta che un impiegato è stato per cinque anni, dalla data di questa legge, senza avanzamento, si sia verificata l'anzianità che la legge contemplava per far eccezione. La Commissione invece crede che non basti un quinquennio dall'epoca della promulgazione della legge in dietro; ma che convenga l'assegnamento stesso sia stato concesso espressamente per titolo di anzianità.

Io penso col Ministero che per anzianità, a termini della legge 14 maggio, s'intende quando l'impiegato non ebbe avanzamento per il quinquennio dalla sua promulgazione.

Il Ministero poi crede, ed io con lui, che per la legge 14 maggio si contempli il solo *avanzamento* per aumento di stipendio; mentre la Commissione vuole contemplare anche il solo conferimento di un grado, senza nessun vantaggio pecuniario: interpretazione contraria e allo scopo fiscale della legge ed allo spirito di essa, che in un articolo successivo dispone pel caso di un aumento di stipendio dopo il quinquennio.

Quanto all'ultimo alinea della legge in discussione, non so a quali altri assegnamenti, oltre i personali voglia riferirsi, giacchè personali sono tutti quelli contemplati nelle categorie annesse alla legge.

Non mi pare poi che sia convenienza l'obbligare il Governo a provvedere con leggi pel 1853 su questo oggetto; giacchè perciò bisognerebbe fare un'immensità di leggi, rinnovare tutto il servizio dello Stato; perchè in tutti servizi vi possono essere assegnamenti concessi ad un funzionario.

Io spero che la Camera sopprimerà l'articolo secondo di questa legge, e per sentimento di giustizia e per principio di convenienza.

D'Aviernoz: Da tutti è riconosciuto il bisogno delle economie, ma si fa ben poco per procurarle. Il nostro *deficit* è di 40 milioni ed il Ministero ci viene a proporre un nuovo aumento di spese. Io voterò contro ogni proposta, che accresca il

bilancio passivo, fino a che siano state in esso introdotte le economie aspettate da tutti.

Galvagno, ministro dell' interno: Io credo mio dovere di dichiarare che il Ministero non può accettare questa nuova legge a spiegazione d un' altra, che io, allo stato delle cose, ritengo come pienamente eseguita.

Non so che vi siano impiegati a riposo che godano maggiori assegnamenti, e passo oltre. Passo anche oltre l'alinea seconda dell' articolo 2, giacchè la legge, in questa parte, benchè desse luogo a conseguenze che si possono dire ingiuste, fu però eseguita. Ma ove divergo affatto dalla Commissione si è sull'alinea terzo di detto articolo 2.

Quando il Ministro presentava la legge 14 maggio, intendeva appunto parlare di aumento di stipendio e non di avanzamento per onore o per grado: e lo disse nella sua relazione. D'altronde il disposto dell'alinea terzo dell'articolo 2 della legge 14 maggio è abbastanza chiaro e contrario a quello che vorebbe la Commissione.

Quanto poi all'ultima parte dell'art. 2, andrei d'accordo colla Commissione se fossero approvate tutte le leggi organiche; ma finchè esse non sono approvate, la consuetudine nostra è quella di tutti i governi costituzionali. Sempre quando il Ministero stima opportuno di aumentare uno stipendio accordando un aumento inerente all' impiego medesimo, lo propone in bilancio, e quando è ammesso emana un decreto reale che aumenta questo stipendio.

Di più, vi ha anche una questione costituzionale. La legge 14 maggio provvedeva pel passato; se voi fate una legge che muta le condizioni, farete una legge d'effetto retroattivo. Il Governo ha già eseguita quella legge, nè la Commissione può appuntarlo di mala fede, dal momento che vi era pur dubbio; nè annullare i diritti acquistati in dipendenza della legge 14 maggio.

La confusione dei poteri, è la maggior disgrazia che possa succedere in un governo costituzionale, ed io perciò spero che per respingere questa legge, che può portar tristi conseguenze nell' interesse di coloro medesimi, i quali credono di avere un diritto acquistato a termini della precedente legge, ai quali questo diritto acquistato fu riconosciuto, da chi? Da quel potere esecutivo, che fu incaricato dell'esecuzione della legge.

Miglietti (della Commissione): Spettava, sì, al Governo l'eseguire la legge, ed è appunto per ciò che la Commissione si astenne dalla verificazione minuta dei maggiori assegnamenti ed esaminò soltanto se i principii, dietro i quali il governo aveva mantenuti o rigettati questi maggiori assegnamenti, erano conformi alla legge. Ciò facendo, la Commissione non ha certamente ecceduto il suo ufficio.

Ciò premesso io dirò che l'art. 11 della legge 14 maggio, il quale si riferisce a tutti quelli contemplati nella legge deve anche necessariamente riferirsi agli impiegati a riposo.

Se in fatto non si presenterà il caso di applicare quest'eccezione, ebbene sarà tanto meglio; ma intanto riteniamo in principio di diritto che le eccezioni riflettono egualmente gl' impiegati provvisti a riposo.

Quanto poi alla questione dell'anzianità il sig. Ministro, e l'onorevole Sappa credono che, per effetto dell'eccezione dell'art. 11, qualunque impiegato, che all' epoca della promulgazione della legge godesse da cinque anni di questo stipendio, *fosse pur vizioso il titolo* pel quale il medesimo gli fu conceduto, debba quest' assegnamento essergli mantenuto. Quest' interpretazione io la credo assolutamente contraria allo scopo che ci siamo proposto di ottenere colla legge 14 maggio 1851, la quale, anzichè creare un nuovo titolo, volle che fosse soppressi tutti quelli che avevano un titolo vizioso.

Sappa risponde brevemente alle osservazioni del dep. Miglietti.

Farina P., relatore: Il Ministero, col sostenere l' esclusività della sua interpretazione, viene ad escludere niente meno che la facoltà che ha la Camera d' interpretare una legge di finanze. Ora non vi è persona, che non sappia che l'applicazione delle leggi di finanze è attribuita alla Camera, se non si dovesse far altro che approvare ciò che piace al Ministero, l' ufficio della Camera, relativamente ai bilanci, si ridurrebbe ad una semplice formalità.

Sembrami per conseguenza assolutamente incostituzionale l' interpretazione che il signor Ministro ha preteso di dare alla legge 14 maggio 1851.

Galvagno: Quando io dissi che al Ministero spettava, non credo di aver detto d'interpretare, ma bensì di eseguire la legge. Colui, a cui si appartiene di porre in esecuzione una legge, ha eziandio il diritto di darle l' interpretazione necessaria per l' esecuzione. Io non ho mai parlato d' interpretazione autentica. Questa spetta ai tre poteri; ma quale sarà l' effetto di quest' interpretazione autentica? Si riconoscerà quest' effetto in avvenire, poichè in avvenire sarà una vera legge. Ora io dico, che il ritornare sul passato non è lecito, quando si tratta di una legge che fu eseguita da chi aveva l'incombenza di farlo. Quindi persisto nell' opinione che questa legge conterrebbe in sè alcun che di retroattivo, ed è impossibile il fare una legge relativa ai maggiori assegnamenti ed ai trattenimenti, ai quali fu già provvisto colla legge 14 maggio 1851, senza darle un' interpretazione diversa da quella del governo.

Prego dunque di nuovo la Camera a rigettare il progetto, o, quanto meno, a resecare dall'articolo 1 le ultime parole: » Non è autorizzata la corresponsione: se non dietro l' osservanza delle disposizioni dell' articolo seguente. »

Pallieri: Dirò alcune parole sulla questione costituzionale. È massima generale che la Camera deve esercitare una sorveglianza sugli atti del potere esecutivo. Ciò posto, essa non può restare impassibile a quanto si opera dal Ministero rapporto alla legge 14 maggio 1851. Si tratta di eseguire questa legge e qual sarà la norma da seguirsi? I decreti reali o la legge?

I primi no certo, perchè si priverebbe la Camera di un diritto che assolutamente gli compete. Di più io contesto il fatto che l' autorità giudiziaria possa venire in opposizione all' interpretazione che può dare la Camera. Insisto quindi nel parere della Commissione.

Sappa: La discussione fu deviata; prego la Camera di eliminare la questione costituzionale, e di ridurre la questione al suo vero stato.

Galvagno insiste perchè non si dia una nuova interpretazione alla legge del 14 maggio 1851.

Cadorna: Mi pare che il sig. Ministro abbia confuso le idee. Il Parlamento non pure fa le leggi ma le interpreta autenticamente, e a petto di questo diritto non vi è e non vi può essere altra autorità che possa fare dal canto suo lo stesso. Giacchè quantunque io ammetta nel potere esecutivo il diritto di dare alla legge un'interpretazione, questa interpretazione non può essere autentica,

Nè si dica che l'interpretazione della Camera non può avere un effetto retroattivo; poichè la legge, che ora si tratta d'interpretare, è una legge esistente, la quale ha effetto dal dì che ha seguito l'interpretazione, e quello del potere esecutivo non può conferire diritti che col fatto di applicazione divengono acquisiti. Qui si tratta dei bilanci dell'esercizio 1852, perciò l'autentica interpretazione cade su di un fatto futuro, ed il diritto non può nascere che da essa.

Io non dico che il Ministero abbia violato la legge, ma si può benissimo senza violare una legge, interpretarla diversamente, e questo basta perchè la Camera possa in oggi dare alla legge 14 maggio 1851 un' interpretazione autentica, dissimile da quella del Ministero.

La Camera passa alla discussione degli articoli, i quali dietro alcuni emendamenti proposti dai deputati Michelini, Cavallini, e dal ministro Galvagno, sono approvati nei seguenti termini:

» Art. 1. In aumento alle spese straordinarie del bilancio generale passivo per l'esercizio 1852 è stanziata la somma complessiva di L. 134,526 52 ripartibile fra i singoli bilanci a tenore dell' annessa tabella e destinata a far fronte alle spese dei maggiori trattenimenti ed assegni conservati colla legge 14 maggio 1851 dietro le disposizioni dell' articolo seguente.

» Art. 2. Le disposizioni dell' art. 11 della suddetta legge sono ugualmente applicabili ai titolari collocati a riposo in aspettativa o a disponibilità, che agli impiegati in attività di servizio.

» Niun maggior trattenimento od assegno può essere corrisposto per compenso personale di vantaggi od utili in prima fruiti in impiego diverso da quello coperto dal titolare all' epoca della promulgazione della stessa legge. »

Lo scrutinio segreto dà il seguente risultato:

Presenti . .	104
Votanti . .	103
Maggioranza .	52
Favorevoli .	83
Contrari . .	20

La Camera adotta.

La seduta è sciolta alle ore 5 1|2.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì.

Discussione sul progetto di legge di pubblica sicurezza.

— Ier sera il Consiglio municipale di Torino procedette alla surrogazione di un altro membro della Direzione centrale delle opere pie di S. Paolo, e nominò il signor Sossi, teologo collegiato a luogo del sig. Vittorio Audifredi, prof. di calligrafia demissionario.

NOTIZIE DEL MATTINO

Parigi, 23 gennaio. Il *Moniteur* di quest'oggi reca importanti notizie, molte delle quali erano prevedute fino da ieri.

Il ministero è ricomposto su base diverse. Venne ricostituita l'antica segreteria di Stato che sotto Napoleone il Grande era occupata dal duca di Bassano; attualmente è affidata al sig. Casabianca. Viene formato un ministero di polizia generale al quale è nominato il signor Maupas. Il sig. Morny sorte dal ministero dell' interno ed è sostituito dal signor Persigny. Il sig. Abatucci rimpiazza il sig. Rouher alla giustizia ed il signor Bineau ottiene il posto che lascia il signor Fould alle finanze.

Una rigorosa misura colpisce la famiglia d'Orleans. Sono pubblicati due decreti, uno dei quali obbliga la casa d'Orleans a vendere nel termine di un anno i beni che non appartenevano alla proprietà personale di Luigi Filippo il giorno che ascese al trono di Francia, e l'altro fa rientrare nella proprietà dello Stato gli immobili che quel monarca possedeva quando cinse la corona.

— La donazione fatta da Luigi Filippo a' suoi figli il giorno 7 agosto 1830 è annullata.

Il 5 p. 0|0 chiuse a 103, rialzo 50 cent.

Il 3 p. 0|0 a 66 50, rialzo 1 25.

Il 5 p. 0|0 piemontese (C. R.) si mantenne a 91, corso di ieri.

Il nuovo prestito inglese fu negoziato ad 89 1|4.

Vienna, 21 gennaio. La *Corrispondenza Austriaca* annuncia che Angelo Giacomelli, di Treviso, stato condannato a cinque anni di fortezza, il conte Agostino Guerrieri, di Verona, pure condannato a cinque anni della stessa pena per titolo di alto tradimento, e il cav. Vitichindo Lutti, di Verona, condannato ad un anno di fortezza per occultazione di mene politiche, ottennero dall' imperatore il condono della pena, e furono rimessi in libertà.

G. Rombaldo *Gerente.*

Presso Bocca *libraio in Torino da pubblicarsi in breve:*

RISPOSTA
AD
URBANO RATTAZZI
AL
GENERALE DABORMIDA
ED A
FILIPPO GUALTERIO
PER
VINCENZO GIOBERTI

Torino - Presso Carlo Schiepatti libraio.

DEL PUBBLICO INSEGNAMENTO
IN GERMANIA
Studi del dottore *Luigi Parola* e professore *Vincenzo Botta*, già deputati alla camera subalpina.
È pubblicato il fascicolo III, fogli 11.
Prezzo L. 2 25.

MONITORE
DEI COMUNI ITALIANI
GIORNALE QUOTIDIANO
di politica, scienze, arti, letteratura e commercio
col dono a tutti gli associati di una Biblioteca enciclopedica di oltre 600 volumi.

La Direzione del giornale, a norma delle promesse fatte nel suo programma del novembre 1851, si fa un dovere di annunciare che la regolare pubblicazione del *Monitore* e relativi volumi avrà cominciamento col 1 febbraio 1852.

Recentissima pubblicazione
VOCABOLARIO
USUALE TASCABILE
DELLA LINGUA ITALIANA
compilato da
Antonio Bazzarini
IX edizione e III piemontese
Prezzo L. 2 50

Presso GAETANO VALLAZZA, *Salsamentario sotto i Portici di Po, sull' angolo delle Rosine, in prospetto all' Annunciata, nn.* 13 *e* 15, *si trovano in assortimento e a prezzi discretissimi:*
Pasticci freddi grassi, d'ogni grossezza;
Presciutti affumicati di Ungheria e di Westfalia;
Lingue affumicate di Zurigo e di Salisborgo;
Galantine e salami di pesce;
Caviale di Russia;
Zampetti e cotichini di Modena;
Sauer-Kraut di Germania;
Mostarda diafana di Bordeaux;
Salse e composte di varie qualità;
Ostriche di Venezia e di Francia.
Oltre un copiosissimo assortimento di ogni altro genere di salameria di scelta qualità.

Torino — Tipografia eredi Botta — 1851.
LA VERA CUGINA CASALINGA
sana, economica e delicata
di Francesco Chapusot. *Prezzo L.* 4. 50

Dagli editori *Giuseppe Cassone di Torino* e *Tipografia Elvetica di Capolago* furono pubblicate le seguenti opere sotto il titolo comune di *Documenti della Guerra santa*:

GLI
AVVENIMENTI MILITARI D'ITALIA
nel 1848
con una succinta introduzione storica.

GLI
AVVENIMENTI MILITARI D'ITALIA
DELL'ANNO 1849.

Quantunque l'editore o il traduttore si siano dimenticati d'indicarlo, questi due volumi sono i medesimi che furono pubblicati in tedesco a Zurigo, e di cui alcuni pretesero farne autore il generale Hess.

LA CAMPAGNA D'ITALIA DEL 1848
esposta e giudicata dal maggiore generale prussiano De Willisen.

GIORNALE DELLE COSE DI ROMA
nel 1849
di Gustavo de Hoffstetter.

Tutte queste quattro opere sono tradotte dal tedesco da persona intelligente che vi ha aggiunte varie annotazioni, onde correggere gli sbagli o le parzialità principalmente dei due primi autori.

LA EMULAZIONE
GIORNALE DELLE VACANZE
PEI GIOVANI STUDIOSI

Prezzo d' Associazione
Torino, per un anno . . . . L. 10
» per sei mesi . . . . » 5
Per le provincie e l' estero franco sino ai confini per un anno . . . . L. 12
per sei mesi . . . . » 6
Si pubblica il mercoledì ed il sabato di ogni settimana.
Le associazioni in Torino si ricevono, dietro anticipato pagamento, presso il sig. Carlo Schiepatti libraio sotto i portici di Po.
Nelle provincie basta spedire un vaglia postale alla Direzione del giornale in Torino. I pacchi o lettere non si ricevono se non affrancate.

CORSO NORMALE AUTENTICO

21 gennaio.

SETE		di Piemonte proprio		delle altre provincie		Aumento per le merci distinte	
	Denari						
Greggie	10|11						
	11|12						
	12|14	63 50					
	14|16			87 50			
	16|20						
Organzini	20|21	78					
	21|22	78					
	22|23	76					
	23|24	74	74 50	72			
	24|25	74					
	25|26	73 50					
	26|27	73					
	27|28	72					
	28|30	71					
	30|32						
	32|36						
	36|40						
Trame	20|22						
	22|24						
	24|26						
	26|28						
	28|30						
	30|32						
	32|36						
	36|40						
Merci diverse	Doppio filato . .						
	Moresca scevra di galettame						
	Straccia .						

TEATRI D' OGGI

Regio Teatro — Opera: *I Puritani* — Ballo: *Fausto.* - Balletto: *La Vivandiera.*

Carignano. La dramm. compagnia al servizio di S. M. recita: *Le Donna in seconde nozze.* Replica.

Nazionale. Opera: — *Chi dura vince*, ballo — *Le quattro Nazioni.*

D'Angennes. *Vaudevilles. En étude*: Monte-Cristo, *drame* d'Alex. Dumas.

Gerbino. La dramm. comp. Capella recita: *Il Pellegrino misterioso.*

Gianduja (da san Rocco) recita con Marionette *Il potentissimo cavicchio d'oro.* — Ballo *Il Fischietto a festada ballo.*

Tipografia Arnaldi.